

PROGETTO DI LEGGE

“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI”

Capo I Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Abrogazioni

Capo II Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1980

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1990

Articolo 5 - Modifiche all'art. 162 della legge regionale n. 3 del 1999

Articolo 6 - Modifiche all'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999

Articolo 7 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30 del 2003

Articolo 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

Articolo 9 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2004

Articolo 10 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 12 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 13 - Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 14 - Modifiche all'articolo 22 bis della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 15 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 16 - Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 17 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 18 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 19 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 20 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 21 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 22 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017

Articolo 23 - Radiazione d'ufficio per soggetti particolari

Allegato A

Elenco delle leggi regionali abrogate

Elenco delle disposizioni legislative regionali abrogate

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

Articolo 2

Abrogazioni

- 1.** Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
- 2.** Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
- 3.** In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1980

- 1.** Alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a)** alla fine del terzo comma dell'art. 2 le parole "con la procedura di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1977, n. 12." sono sostituite dalle parole : "con la procedura di cui alla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse

pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di enti locali)”;

- b) nel comma primo dell’art. 4 le parole “le norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.” sono sostituite dalle parole “le norme di cui alla legge regionale n. 29 del 1985”.

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1990

1. L’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 26 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Arturo Toscanini" con sede in Parma) è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione”

Articolo 5

Modifiche all’art. 162 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Al comma 2 dell’art.162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alla programmazione degli interventi di cui agli artt. 167 comma 2 e 167 bis”;
- b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: “b bis) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali.”

Articolo 6

Modifiche all’art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Il comma 1 dell’art.167 della legge regionale 3 del 1999 è sostituito dal seguente: “1. La Regione stanZIA distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete varia di interesse regionale.”
2. La lettera a) del comma 2 dell’art.167 della legge regionale 3 del 1999 è sostituita dalla seguente: “a) interventi per l’ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter;”
3. Il comma 5 dell’art.167 della legge regionale 3 del 1999 è sostituito dal seguente: “5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni o altri soggetti gestori di infrastrutture”.

Articolo 7

Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 30 del 2003

1. All’art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 “Disposizioni in materia di tributo regionali” sono aggiunti i seguenti commi:

2-bis Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), rientra nella situazione di ridotte o impedito capacità motorie permanenti ogni disabilità agli arti superiori, certificata da commissioni mediche competenti, che comporti una menomazione che renda difficoltosa alla persona l'autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione soggetto alla tassa automobilistica, che sia adattato in funzione delle limitazioni motorie.

2- ter La disposizione del comma 2-bis si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463), successivo all'entrata in vigore dello stesso comma.

Articolo 8

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituita dalla seguente:
“a) le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b) attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994;”

Articolo 9

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2004

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna

1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise secondo le seguenti quote:
 - a) una quota fino al 100% quale contributo alle spese per la manutenzione stradale, in base al criterio dello sviluppo chilometrico della rete stradale comunale.
 - b) la restante quota è conferita al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.
2. Una percentuale massima del venti per cento del fondo nazionale per la montagna può essere conferita al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Le percentuali di riparto di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”

Articolo 10

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004

1. All'art. 16, comma 1-bis, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30

settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), le parole “sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333 euro” sono sostituite con le seguenti: “sono determinate in misura non inferiore a 516 euro”.

Articolo 11

Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. All’art. 16 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole “di cui all’articolo 7, comma 4”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 7, comma 5”;
 - b) al comma 4, sono inserite in principio le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 11-bis, della L.R. n. 15 del 2013,”;
 - c) al comma 4-bis, le parole “sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333 euro” sono sostituite con le seguenti: “sono determinate in misura non inferiore a 516 euro”.

Articolo 12

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004

1. All’art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2 bis. Al fine di assicurare l’agibilità dell’immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.”.

Articolo 13

Modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. All’art. 17-bis della legge regionale n. 23 del 2004, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis Al fine di assicurare l’agibilità dell’immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.”.

Articolo 14

Modifiche all’articolo 22 bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. All’art. 22 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, sono inserite, in principio, le seguenti parole: “Fuori dai casi in cui lo Sportello unico abbia ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato

dei luoghi e fatti salvi gli effetti penali degli illeciti,” e sono soppresse le seguenti parole: “, anche parziali,”, nonché le parole “la normativa per la tutela di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale,”;

- b) al comma 2, le parole “concordati, comunque non superiori a cinque anni,”, sono sostituite con le seguenti: “stabiliti dal Comune in considerazione unicamente della complessità e rilevanza degli stessi”;
- c) al comma 3, le parole “Nel caso di immobili vincolati” sono sostituite dalle seguenti: “La stipula dell’accordo non è ammessa nel caso di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004. Nei restanti casi di immobili vincolati”, e le parole “parere favorevole” sono sostituite dalle seguenti: “parere favorevole vincolante”;
- d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La presentazione della proposta di accordo ai sensi del comma 1 non preclude al Comune l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.”.

Articolo 15

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Nel caso in cui la conferenza di servizi sia convocata per acquisire la sola autorizzazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il termine entro il quale l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve rendere le proprie determinazioni è di 120 giorni, decorsi inutilmente i quali si applica esclusivamente l’articolo 22, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004, in luogo degli articoli 14-bis, comma 4, e 14-ter, comma 7, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la conferenza di servizi sia convocata per acquisire il solo atto di assenso di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove la stessa esprima il proprio dissenso non trovano applicazione le forme di superamento del dissenso di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 e lo Sportello unico adotta la determinazione conclusiva negativa della conferenza.”.

Articolo 16

Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’articolo 4-bis, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”.

Articolo 17

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 7, è soppressa la parola “perentorio”;

- b) al comma 8, sono soppressi la parola “perentorio” ed il seguente periodo “Il termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.”;
- c) al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”;
- d) al comma 10, sono soppresses le parole “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal decorso del termine perentorio di cui al comma 8” e le parole “del procedimento” sono sostituite con le seguenti: “ordinari per l’effettuazione dei controlli”;
- e) il comma 11 è soppresso;
- f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Restano fermi i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia dello Sportello unico per assicurare la rispondenza delle opere realizzate alle norme di legge e regolamentari, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella CILA, anche attraverso la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi secondo la normativa vigente.”.

Articolo 18

Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’art. 10 bis, comma 5, della legge regionale n. 15 del 2013, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La presente disposizione non trova applicazione nel caso di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004 e in ogni caso qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 23 del 2004.”.

Articolo 19

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’articolo 13, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c-bis)”, sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 7, comma 5, lettera e)”.

Articolo 20

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”;

Articolo 21

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All’articolo 18, comma 8, della legge regionale n. 15 del 2013, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”.

Articolo 22

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017

1. All'articolo 34, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) la parola "posso" è sostituita con la parola "possono".

Articolo 23

Radiazione d'ufficio per soggetti particolari

1. Fatte salve le procedure previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica), al fine di migliorare la qualità delle banche dati come previsto dall'articolo 51, comma 1, dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'amministrazione regionale può chiedere al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) il mezzo è intestato a un soggetto defunto o certificato irreperibile da oltre 10 anni o a una società cessata, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale;
 - b) risulti omesso il pagamento della tassa automobilistica o, per veicoli ultratrentennali, il pagamento della tassa fissa di circolazione relativo al triennio 2015-2017;
 - c) nessuna formalità sia stata annotata al PRA, diversa dalla perdita di possesso su dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di fermo amministrativo annotato dall'agente della riscossione;
 - d) il veicolo risulti non coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile (R. C. Auto).
2. Eventuali annotazioni di procedure di fermo amministrativo di cui al comma 1 non precludono la radiazione d'ufficio nei confronti di un soggetto defunto, di un soggetto irreperibile da oltre 10 anni, o di una società che dalle risultanze della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) risulti cessata o estinta.
3. L'amministrazione regionale procede ai controlli tramite il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico e dell'archivio costituito ai sensi dell'articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019 e pubblica i dati personali necessari all'identificazione dei mezzi, in particolare targa ed intestazione P.R.A., per i quali, a chiusura dei controlli, intende procedere all'attivazione della procedura di radiazione d'ufficio. La pubblicazione viene effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché ne viene data notizia sul portale istituzionale Finanze del sito ufficiale della Regione.
4. Gli interessati possono proporre opposizione all'avvio del procedimento, mediante la pubblicazione di cui al comma 3, per la cancellazione d'ufficio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT degli elenchi dei veicoli oggetto di cancellazione. Entro lo stesso termine gli interessati possono, altresì, richiedere l'interruzione della procedura di cancellazione d'ufficio con domanda alla quale devono essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dovute per il triennio di cui al comma 1, oltre alle sanzioni e interessi legali. Non è ammesso il ravvedimento operoso e resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) nella misura del 30% della tassa dovuta per l'intera annualità.

5. Nello stesso termine di sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del comma 1.
6. L'opposizione e la richiesta di cui al comma 4 devono essere presentate all'ufficio dell'amministrazione regionale competente, mentre per l'istanza di cui al comma 5 resta ferma la possibilità di presentazione, oltre che al suddetto ufficio regionale, anche presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, da parte di chi ne abbia motivato interesse. L'ufficio regionale, esaminata la richiesta, provvede a dare riscontro nel termine di novanta giorni dalla sua presentazione, salvo sospensione del termine per motivate ragioni istruttorie.
7. Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata opposizione, l'amministrazione regionale redige l'elenco dei veicoli da radiare e lo trasmette al soggetto di cui al comma 3 ai fini della cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli.

Allegato A

Elenco delle leggi regionali abrogate

- 1) Legge regionale 3 agosto 1973, n. 28 (interpretazione autentica della lettera f) del comma 1° dell'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, concernente norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la nomina dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
- 2) Legge regionale 8 marzo 1976, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 "Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate")
- 3) Legge regionale 12 aprile 1976, n. 15 (Modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 concernente la concessione di contributi in conto ammortamento mutui per le iniziative previste dalle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39)
- 4) Legge regionale 24 agosto 1976, n. 38 (Istituzione Museo internazionale delle ceramiche di Faenza in museo di ente locale)
- 5) Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia)
- 6) Legge regionale 25 giugno 1977, n. 27 (Rifinanziamento per l'esercizio 1977, con integrazioni, della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine" e successive modificazioni")
- 7) Legge regionale 7 marzo 1977, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 - istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia - Romagna)
- 8) Legge regionale 2 aprile 1977, n. 12 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412)
- 9) Legge regionale 29 agosto 1977, n. 38 (Iscrizione del personale degli Istituti e delle Aziende regionali alla CPDEL e all'INADEL)

- 10) Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48 (Soppressione dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale "Bernardino Ramazzini" e istituzione dell'Osservatorio epidemiologico)
- 11) Legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche)
- 12) Legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11 (Organizzazione e disciplina della riproduzione animale)
- 13) Legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 (Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 "Istituzione dei tributi propri della Regione")
- 14) Legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale)
- 15) Legge regionale 08 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale)
- 16) Legge regionale 19 maggio 1980, n. 35 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1: "Norme sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali")
- 17) Legge regionale 24 dicembre 1981, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, "Interventi promozionali per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci")
- 18) Legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62 (Intervento della regione per la anticipazione di fondi per la costruzione e sistemazione di opere di edilizia ed attrezzature sanitarie da realizzare attraverso la conversione del patrimonio dei disciolti enti di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
- 19) Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 3 (Modifica alla legge regionale 1 settembre 1981 n. 25, recante: "Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria")
- 20) Legge regionale 26 aprile 1984, n. 18 (Imposta regionale sulle concessioni statali. modifica dell'ammontare per alcuni tipi di concessioni)
- 21) Legge regionale 13 novembre 1984, n. 49 (Funzioni di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta Regionale)
- 22) Legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla lr 9 aprile 1985, n. 12 "Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico")
- 23) Legge regionale 05 settembre 1988, n. 37 (Sostegno dell'iniziativa del polo scientifico e tecnologico di Bologna)
- 24) Legge regionale 5 settembre 1988, n. 38 (Ingresso della Regione Emilia-Romagna nella "finanziaria Fiere di Bologna" s.p.a)
- 25) Legge regionale 2 novembre 1989, n. 37 (Disciplina dell'analisi di gestione)
- 26) Legge regionale 15 dicembre 1989, n.44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna)

- 27) Legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale)
- 28) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 (Modifica del termine di rientro di cui all'articolo 2, comma sesto, della lr 28 dicembre 1982, n. 62)
- 29) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Modifica della lr 21 febbraio 1990, n. 13: Istituzione del "Centro residenziale Ca' Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia – Romagna)
- 30) Legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna - ATER)
- 31) Legge regionale 27 luglio 2007, n.20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle società Cernet società cons. A r.l. e Nuovaquasco società cons. A r.l.)

Elenco delle disposizioni regionali abrogate

- Art 164 bis e 210 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)
- Articoli 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)